



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0084 di Reg.

Seduta del 18/12/2014

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. REGOLAMENTI COMUNALI SULLA PUBBLICITA'.
MODIFICHE.

L'anno 2014, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	MARCATO ROBERTO	17.	PIETROGRANDE FEDERICA	
02.	PELLIZZARI BELLORINI VANDA	18.	FORESTA ANTONIO	
03.	MENEGHINI DAVIDE	19.	SAIA FERNANDA	
04.	LUCIANI ALAIN	20.	CRUCIATO ROBERTO	
05.	RUSSO RICCARDO	21.	ROSSI IVO	
06.	SODERO VERA	22.	MICALIZZI ANDREA	
07.	FASOLO STEFANO DETTO BADOLE	A	23.	ZAMPIERI UMBERTO
08.	FAMA FRANCESCO	24.	BEDA ENRICO	
09.	SCHIAVO SIMONE	25.	PIRON CLAUDIO	Ag
10.	BEGGIO ELISABETTA	26.	BERNO GIANNI	
11.	BIANZALE MANUEL	27.	COLONNELLO MARGHERITA	
12.	PASQUALETTO CARLO	28.	FIGLIOTTI FRANCESCO	
13.	LODI NICOLA	29.	DALLA BARBA BEATRICE	
14.	TURRIN ENRICO	30.	SILVA JACOPO	
15.	MAZZETTO MARIELLA	31.	ALTAVILLA GIULIANO	
16.	FAVERO DAVIDE	32.	BETTO FRANCESCA	

e pertanto complessivamente presenti n. 31 e assenti n. 2 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MOSCO ELEONORA

SAIA MAURIZIO

RODEGHIERO FLAVIO

RAMPAZZO CINZIA

GRIGOLETTO STEFANO

BORON FABRIZIO

BRUNETTI ALESSANDRA

BUFFONI MARINA

CAVATTON MATTEO

E' presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio Roberto Marcato

Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Meneghini Davide

2) Beda Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 162 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

la pubblicità è una forma di comunicazione che, per rispondere all'esigenza delle imprese di migliorare la propria immagine e promuovere i servizi offerti, si evolve in continuazione; tale evoluzione avviene ancor più rapidamente in un momento storico quale quello che stiamo vivendo di congiuntura economica negativa che rende più difficile per le aziende l'esercizio della attività imprenditoriale, e per le amministrazioni comunali il mantenimento dei livelli di gettito delle imposte, tra cui quella relativa alla pubblicità, che costituisce una delle voci di entrata propria su cui ormai si fonda pressoché esclusivamente il bilancio comunale.

Per questa ragione sono necessari frequenti adeguamenti dei regolamenti che disciplinano l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio comunale.

Per rispondere all'esigenza delle attività commerciali di semplificare e snellire gli adempimenti burocratici per la diffusione dei messaggi pubblicitari si propone anzitutto di introdurre la segnalazione certificata inizio attività ("scia") al posto dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari salvo che in alcuni casi di seguito specificati; ciò anche in attuazione dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

Già da alcuni anni è operativo nel Comune di Padova lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto vicende amministrative nell'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

A tale sportello le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici e gli allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica. Con l'introduzione della "scia" per l'esposizione di messaggi pubblicitari il soggetto interessato potrà inviare al SUAP la segnalazione tramite internet, dichiarando che i mezzi pubblicitari che intende installare sono conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti e di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esposizione della pubblicità. Tutto questo semplicemente avvalendosi degli strumenti informatici, con notevole risparmio di tempo, in quanto non sarà più necessario recarsi presso gli uffici comunali e attendere poi il rilascio dell'autorizzazione.

Il regime autorizzatorio resterà comunque nelle seguenti ipotesi in cui si verificano le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 19 della Legge 241 sopracitata:

- esposizioni pubblicitarie che ricadono all'interno della zona evidenziata nell'allegata planimetria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio";
- esposizioni pubblicitarie realizzate su immobili o in aree soggetti a vincoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", anche fuori della zona evidenziata nell'allegata planimetria;
- esposizioni pubblicitarie che comportano occupazione su suolo pubblico;
- esposizioni pubblicitarie per le quali sono previste superfici contingentate (come ad esempio, gli impianti di affissioni dirette conto terzi).

Poiché gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni...", prevedono che prima di iniziare la pubblicità si debba presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e che alla dichiarazione debba essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento, nel caso di presentazione di "scia" il contribuente avrà due possibilità:

1. se intende installare la pubblicità sin dalla trasmissione della segnalazione dovrà prima ottenere, dall'ufficio pubblicità, il calcolo dell'imposta dovuta in modo tale da poter allegare alla dichiarazione l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
2. se intende installare la pubblicità a partire dal 15° giorno successivo alla trasmissione della segnalazione riceverà, prima di esporla, dall'ufficio pubblicità il calcolo dell'imposta dovuta.

Tutto ciò premesso si propone di modificare il regolamento che disciplina le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari "**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**" (**Parte A**) come di seguito specificato:

- **articolo 10 "Autorizzazione"**

- al comma 1, dopo le parole "...preventiva autorizzazione comunale" inserire:
"o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia)". Inoltre viene inserito il seguente secondo periodo: "Sono in ogni caso soggette a preventiva autorizzazione:
 - le esposizioni pubblicitarie che ricadono all'interno della zona evidenziata nell'allegata planimetria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
 - le esposizioni pubblicitarie realizzate su immobili o in aree soggetti a vincoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", anche fuori della zona evidenziata nell'allegata planimetria;
 - le esposizioni pubblicitarie che comportano occupazione su suolo pubblico;
 - le esposizioni pubblicitarie per le quali sono previste superfici contingentate (come ad esempio, gli impianti di affissioni dirette conto terzi)."
- al comma 2, dopo le parole "preventiva richiesta di autorizzazione" inserire: "o presentare la segnalazione certificata di inizio attività (scia), nei casi in cui è ammessa".

Pertanto l'oggetto del sopra riportato articolo viene così integrato: articolo 10 "Autorizzazione e Segnalazione certificata di inizio attività (scia)"

- **articolo 11 "Anticipata rimozione"**

Su richiesta delle Agenzie pubblicitarie e con il parere favorevole del Comando Polizia Municipale, tenuto conto da un lato dell'esigenza di attuare interventi a sostegno delle imprese considerata la particolare situazione economica del Paese e dall'altro di garantire a questo Comune il mantenimento del gettito di imposta, si propone di introdurre la possibilità di ricollocare gli impianti pubblicitari che dovessero essere rimossi per ragioni di pubblico interesse nell'ambito di 5 metri dalla precedente posizione, fatti salvi gli eventuali vincoli di cui al D.lgs. 42/2004 e le distanze previste dall'art. 21 del regolamento (parte B).

Pertanto si propone di modificare il comma 1, aggiungendo nel secondo periodo dopo la parola "sede", la frase " E' fatta salva la possibilità di adeguare la collocazione dell'impianto nell'ambito di 5 metri dalla precedente posizione, fermi restando i limiti previsti dal D.lgs. 42/2004 e dall'art. 21 del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

- **articolo 13 "Materiale pubblicitario abusivo"**

- al comma 1 dopo le parole "...autorizzazione preventiva..." inserire: "*o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia) nei casi in cui è ammessa...*".

- **articolo 17 "Disposizioni di carattere generale e autorizzazione"**

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole "...Regolamento comunale:" inserire: "*o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (scia) come previsto dall' articolo 10.*"

- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "90 giorni dalla data di presentazione della richiesta" inserire : "*o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi*", come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. n.2014/0193 del 1.04.2014;

- al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole " di 90 giorni" inserire : "*o di 180 giorni nel caso di impianti per affissioni dirette conto terzi*", come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. n.2014/0193 del 1.04.2014.

Si sottopongono inoltre alla Vostra approvazione le seguenti ulteriori modifiche agli articoli dei regolamenti di pubblicità vigenti che sono state condivise con i Settori Polizia Municipale e Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano per gli aspetti di competenza.

- **articolo 17 "Disposizioni di carattere generale e autorizzazione"**

Per snellire ulteriormente l'iter delle pratiche per l'esposizione di pubblicità temporanea quali "nuova apertura" o "prossima apertura" di attività, si introduce la possibilità di effettuare la sola dichiarazione fiscale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93, anziché dover presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione, in analogia alla pubblicità effettuata per le vendite promozionali.

- al comma 4, primo periodo, dopo le parole "Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa,..." inserire: "*né a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (scia),*";
- al comma 4 inserire un penultimo punto: "*– la pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, su vetrine o porte di ingresso dell'attività che sta per iniziare, purché realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili;*"

- **articolo 26 "Sanzioni"**

Su richiesta del Comando Polizia Municipale, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 507/93 che individua il soggetto passivo dell'imposta, si propone di modificare il testo del comma 2, come segue:

"2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, si applicano a carico del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93."

Si propongono inoltre le seguenti modifiche del **Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico (Parte B)**:

- **articolo 4 "Insegne"**

Su richiesta dell'Ufficio Arredo Urbano si propone di introdurre tra le tipologie di insegne il banner verticale, ovvero il manufatto in stoffa in tensione o in fibre sintetiche, aggettante dalla parete verticale, avente dimensioni massime di cm 70 di larghezza e altezza pari alla distanza tra l'architrave del foro vetrina e il sottotetto.

- al comma 3 inserire la lettera: "*e) banner verticale in tessuto su facciata, non sporgente a bandiera.*"
- alla fine del comma 4 aggiungere: "*... mentre quelle individuate al punto e), dovranno avere una larghezza non superiore a cm 70 per un'altezza pari alla distanza tra l'architrave del foro vetrina e il sottotetto.*"

- **articolo 5 "Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne"**

Su richiesta del Comando Polizia Municipale si propone di modificare il comma 11, lett. a) eliminando per le insegne a forma di croce delle farmacie il divieto di emettere luce a intermittenza, tenuto conto dell'evoluzione dei mezzi pubblicitari.

- al comma 11, lett. a) eliminare le parole "*...., non ad intermittenza,...*" dopo l'aggettivo "luminosa".

- **articolo 9 "Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi"**

In coerenza con quanto proposto all'art. 5, comma 11, lett.a), si propone di eliminare dal comma 4 dell'art.9 le parole "...e non può avere luce a intermittenza " dopo la parola "farmacie".

- **articolo 13 "Segno orizzontale reclamistico"**

Tenuto conto dell'evoluzione delle modalità di effettuazione della pubblicità si propone di consentire, a terra, le proiezioni luminose o le scritte realizzate con materiali/sostanze biodegradabili. Tali segni orizzontali reclamistici saranno anche ammessi all'interno delle aree pedonali o su marciapiede pubblico per periodi non superiori a tre mesi, sempre che siano rispettate le condizioni di sicurezza per l'utente della strada, che alla fine del periodo concesso venga perfettamente ripristinato il suolo pubblico e previo versamento cauzionale.

- al comma 1 dopo le parole "...pellicole adesive" inserire: " o con altri mezzi, quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo, le proiezioni a terra, se non in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale sull'inquinamento luminoso, o realizzate utilizzando sostanze biodegradabili,";
- al comma 2 inserire la lettera: "c) all'interno di aree pedonali o su marciapiede pubblico per periodi non superiori a tre mesi, sempre che siano assicurate le condizioni di sicurezza per l'utente della strada, che alla fine del periodo concesso venga perfettamente ripristinato il suolo pubblico e previo versamento cauzionale."

- **articolo 15 "Impianti di pubblicità o propaganda"**

Su proposta del Comando Polizia Municipale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, pur in presenza di impianti che utilizzano nuove tecnologie, si propone di eliminare alla lettera c) del comma 2 il periodo che va dalle parole "Per gli impianti a messaggio variabile...omissis... fino alle parole "sicurezza stradale". Inoltre l'ultimo capoverso "La distanza minima tra impianti con schermo a led dovrà essere di almeno m.100" viene trasferito per omogeneità all'art.21 che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari.

- **articolo 18 "Pubblicità sui veicoli"**

Su richiesta del Comando Polizia Municipale si propone di disciplinare lo stazionamento dei cosiddetti camion vela pubblicitari, proponendo che essi non possano sostare più di 48 ore nello stesso spazio di sosta.

- dopo il comma 1 inserire i commi 2 e 3 nella formulazione di seguito riportata: "2. I mezzi pubblicitari realizzati su supporti mobili (incluse le cosiddette "vele pubblicitarie") non possono sostare per più di 48 ore nello stesso spazio di sosta. Decorso il tempo massimo suddetto dovrà avvenire uno spostamento del mezzo di almeno 500 metri.

3. *Il mancato rispetto dei limiti stabiliti dal comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.*"

- **articolo 21 "Collocazione dei mezzi pubblicitari"**

Sulla base dell'esperienza maturata e con il parere favorevole del Comando Polizia Municipale, si propone di eliminare la distanza minima di 10 metri tra cartelli, mezzi pubblicitari e segnali stradali nel caso in cui gli impianti pubblicitari siano posti parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a muri o recinzioni, così come di eliminare la distanza minima di un metro tra impianti pubblicitari se posti parallelamente all'asse della carreggiata.

Si introduce infine la deroga alla distanza di mt 1,5 dal limite della carreggiata esclusivamente per gli impianti pubblicitari con superficie espositiva fino a 2 mq per facciata, già regolarmente installati sul territorio comunale.

- al comma 4 al primo punto dopo le parole "intersezioni" inserire: *"tale distanza non è richiesta per impianti pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a muri o recinzioni con esclusione delle intersezioni";*
- al comma 4 al terzo punto sostituire la parole "mt.1" con:*"nessuna distanza";*
- al comma 4 all'ultimo punto inserire dopo le parole "...della carreggiata.":*"Tale distanza non è richiesta per gli impianti pubblicitari con superficie espositiva fino a 2 mq per facciata, già regolarmente autorizzati sul territorio comunale".*

Si propone, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, di inserire il comma 5, relativamente alla installazione di impianti di pubblicità o propaganda con schermo a led, come segue:

- *"5. Per gli impianti di pubblicità o propaganda con schermo a led la distanza minima è di m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
La distanza minima tra impianti con schermo a led dovrà essere almeno di m.100.
E' fatta salva la possibilità di introdurre ulteriori prescrizioni in considerazione delle esigenze della sicurezza stradale."*

- **articolo 23 "Norme generali"**

Il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano propone di modificare il comma 1 abrogando le lettere e) che prevede il divieto di installazione di segni orizzontali reclamistici (in coerenza con la modifica dell'art.13) e f) che vieta l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, anche provvisori; tali disposizioni previste in passato, per forme pubblicitarie collocate all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e delle mura cinquecentesche, non trovano attualmente più alcuna giustificazione.

Il Comando Polizia Municipale propone di abrogare anche la lettera g), per le stesse motivazioni soprariportate.

Si propone su segnalazione del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano infine di consentire l'installazione di banner, introdotti precedentemente all'art. 4, anche in centro storico.

- al comma 1, lett. c) aggiungere: "e 4, comma 1, lett. e)."

- **articolo 26 "Presentazione della domanda"**

Si propone di aggiungere il comma 7 per prevedere che i messaggi pubblicitari in lingua straniera siano accompagnati da traduzione in italiano; tale traduzione deve essere inserita nei mezzi pubblicitari accanto alla lingua straniera o in modo che sia facilmente riconoscibile dal consumatore italofono.

"7. I messaggi pubblicitari in lingua straniera devono essere tradotti in italiano.

In caso di segnalazione certificata di inizio attività o richiesta di autorizzazione di mezzi pubblicitari in lingua diversa dall'italiano occorre allegare all'istanza apposita dichiarazione contenente la traduzione in italiano del messaggio contenuto nei mezzi stessi.

La stessa traduzione deve essere inserita anche nei medesimi mezzi pubblicitari accanto alla scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dei mezzi stessi siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere.

Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana. I mezzi pubblicitari non in lingua italiana ad oggi già autorizzati in caso di rinnovo dovranno essere adeguati alle suddette disposizioni."

- **articolo 30 "Termine di validità dell'autorizzazione"**

Nell'ambito della procedura di riordino dell'impiantistica installata su suolo pubblico o di uso pubblico, anche al fine di migliorare il decoro urbano, si propone di introdurre la possibilità per le aziende pubblicitarie interessate, di presentare progetti di accorpamento o di trasformazione di impianti pubblicitari già regolarmente installati sul territorio comunale (con l'esclusione di quelli di servizio) aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato, prevedendone la collocazione in una o più delle posizioni già autorizzate mantenendo invariata la superficie. L'accorpamento sarà consentito a condizione che il numero delle autorizzazioni e concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari, compatibilmente con le possibilità di collocazione dei medesimi offerte dal territorio comunale, previo parere favorevole dei settori tecnici e della Sovrintendenza laddove necessario. A tal proposito e sempre al fine di migliorare e ammodernare l'impiantistica esistente sul territorio comunale, nonché di ridurre il numero di installazioni esistenti, viene introdotta la possibilità di utilizzare i nuovi formati europei. A questo

scopo l'Ufficio Arredo Urbano, ad integrazione dell'abaco degli impianti pubblicitari vigente, predisporrà la scheda tecnica relativa ai formati espositivi europei (cm.113X169 e cm 306X223).

- dopo il comma 3 inserire: *"4. Allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria regolarmente installata su suolo pubblico o di uso pubblico comunale, e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito ai titolari di autorizzazioni/concessioni di richiedere, attraverso la presentazione di appositi progetti, l'accorpamento e la trasformazione di più impianti pubblicitari commerciali (esclusi quelli di servizio) installati, ed aventi formato diverso, in nuovi impianti tutti del medesimo formato, prevedendone la collocazione in una o più delle posizioni già autorizzate.*

La richiesta suddetta è ammessa a condizione che:

- *l'accorpamento e la trasformazione siano effettuati solo tra impianti pubblicitari commerciali esclusi quelli di servizio;*
- *il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari e compatibilmente con le possibilità di collocazione dei medesimi offerte dal territorio comunale, previo parere favorevole dei settori tecnici e della Sovrintendenza laddove necessario".*

Visto il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'imposta di pubblicità, nonché il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, per l'aspetto autorizzatorio;

Vista la L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate proprie;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, come da allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo.
2. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

12/12/2014

Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

12/12/2014

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

12/12/2014

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 58 del 17/12/2014 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

17/12/2014

Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Zampieri, Fiore e Altavilla; replica l'Assessore Grigoletto.

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Fiore e Favero.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 8 (Colonnello, Micalizzi, Silva, Zampieri, Dalla Barba, Fiore, Rossi e Beda)

Non votanti n. 3 (Berno, Mazzetto e Cruciato)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 4 (Colonnello, Beda, Fiore e Dalla Barba)

Non votanti n. 7 (Micalizzi, Cruciato, Silva, Zampieri, Rossi, Berno e Mazzetto)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24/12/2014 al 07/01/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 03/01/2015.

07/01/2014

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2014 al 07/01/2015. L'addetta Lucia Chiarello.